Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GALLUPPI-COLLODI-BEVACQUA"
Via Botteghelle n. 1 - 89132 Reggio Calabria
C.M.: RCIC87200P - C.F.: 92081300805
Telefono: 0965 51066 - Fax: 0965 599120 - http://www.icgalluppirc.edu.it - rcic87200p@istruzione.it - rcic87200p@pec.istruzione.it
Codice IPA: istsc_rcic87200p - Codice Univoco Ufficio UFDGOL

==========

Prot. n. 4804/I.1 Reggio C., 29/09/2020

Circolare n. 19
a.s. 2020/21

A tutto il personale

Al sito web

OGGETTO. ***Chiarimenti assenze per gravi patologie.***

Ai fini dell'applicazione dell'istituto contrattuale emarginato in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell'art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a tempo determinato) del CCNL 2006/09 Comparto Scuola, articolo che testualmente recita:

"*In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione".*

Dalla norma richiamata appare chiaro come gli unici periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici sono:

a) periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital per emodialisi, chemioterapia ed altre terapie ad esse assimilabili);
b) periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali dell'ASL o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche della Pubblica Amministrazione.

Rientrano nella disciplina in oggetto anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati della struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

Pertanto, l'esclusione dell'assenza dal periodo di comporto, dalla trattenuta fino ai 10 giorni e dalla visita fiscale, nonché la corresponsione dell'intera retribuzione per tutto il periodo di assenza, si applicheranno solo a determinate condizioni.

Dalla certificazione deve, infatti, emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l'effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. L'assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale non richiede solo la presenza di particolari e gravi patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della disciplina più favorevole.

Pertanto, **i certificati medici relativi ad assenze per grave patologia devono obbligatoriamente riportare:**

1. **la dicitura che il dipendente è affetto da "grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti";**
2. **la specificazione del regime di assenza, dovuta a:**
   - **ricovero ospedaliero**
   - **day hospital**
   - **terapia certificata**
3. **i giorni in cui si effettuano le terapie, specificando il periodo interessato dai possibili effetti invalidanti.**

Ad ulteriore precisazione si allegano:

- nota prot. n. 8077/2013 dell'USR Calabria;
- circolare prot. n. 3059/2013 dell'ATP di Bari;
- circolare prot. n. 12207/201 dell'USR Lombardia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Milidone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa